

L'Ente si fa obbligo di redigere il bilancio consuntivo della propria attività entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, occorrerà convocare l'Assemblea per la nomina del sostituto.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio oltre che per i motivi dell'art. 8 anche per reiterato assenteismo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 25) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Ente da deliberarsi dall'assemblea con la presenza e la maggioranza necessaria per le modifiche dello statuto, il patrimonio relitto sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che operino nell'ambito musicale o artistico, o ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Restano fermi ed invariati tutti i restanti articoli dello Statuto sociale.

Si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, il testo aggiornato dello Statuto sociale per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, la presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore 18.50 (diciotto e cinquanta).

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto alla parte, la quale da me interpellata, ha dichiarato l'atto stesso conforme a quanto accaduto e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 18.50 (diciotto e cinquanta).

L'atto stesso è stato scritto a mano e a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio, consta di fogli uno di cui scritte due pagine intere e quanto di questa.

Firmato: Baroni Emilia, Dott. MARIAGRAZIA GERNIA NOTAIO - segue sigillo

Allegato "B" al rep. n. 152420/8740

STATUTO

Art. 1) E' costituita una associazione sotto la denominazione:

"SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI ASSAGO ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Assago, via dei Caduti n. 16.

E' data facoltà all'assemblea degli associati di fissare sedi secondarie.

Art. 3) L'associazione persegue finalità civiche e di utilità sociale e precisamente finalità di:

educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Scopo dell'associazione è:

a) promuovere tutte quelle iniziative necessarie ed utili alla diffusione ed all'insegnamento della musica sia nell'interesse degli associati che quello dei loro familiari;

b) l'esercizio di una scuola di musica nell'ambito del Comune di Assago;

c) promuovere ogni e qualunque spettacolo, iniziativa, manifestazione,

convivio, congresso atte a diffondere la musica;

d) studiare e realizzare iniziative di utilità comune agli associati per l'insegnamento della musica e dare impulso ad ogni attività attinente all'insegnamento musicale.

Art. 4) L'associazione non ha scopi di lucro ed è apartitica.

ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da raccolta fondi

Le entrate dell'associazione sono costituite anche da:

- a) dalle quote sociali;
- b) dal ricavato della organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o dal ricavato dei corsi che verranno organizzate dalla associazione;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6) L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Bis) E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione e il patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 commi 1 e 2 del Dlgs n 117 del 2017.

L'Ente si fa obbligo di redigere il bilancio consuntivo della propria attività entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

SOCI

Art. 7) Sono soci le persone ed Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci fondatori, cioè coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo sono soci di diritto sino a loro dimissioni scritte.

I soci possono essere:

- a) soci ordinari, coloro cioè che abbiano versato la quota ordinaria associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
- b) soci sostenitori che avranno versato una quota associativa annua almeno quattro volte superiore a quella stabilita per il socio ordinario annualmente;
- c) soci onorari coloro che avranno versato una quota venti volte superiore alla quota ordinaria stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) soci vitalizi che abbiano versato una libera offerta superiore a venti volte quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- e) soci benemeriti cioè coloro che avranno donato all'associazione una o più strumenti musicali o materiale musicale.

I soci con esclusione dei vitalizi, che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità ad eccezione di quanto stabilito per i soci fondatori.

La morosità verrà dichiarata dal consiglio, la indegnità verrà sancita da tre

probiviri nominati a tal fine dall'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, tutti i soci eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Dovranno essere membri di diritto del Consiglio di Amministrazione almeno uno dei soci fondatori.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e cura, in particolare, l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea.

Art. 11) Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, occorrerà convocare l'Assemblea per la nomina del sostituto.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio oltre che per i motivi dell'art. 8 anche per reiterato assenteismo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 12) Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare il Direttore Artistico dell'associazione.

Art. 13) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede che, nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, è il Consigliere più anziano di età.

Art. 14) Il Presidente e, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, stipula i contratti, le convenzioni e gli altri impegni in nome dell'associazione.

Art. 15) Nei casi di urgenza il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione può, laddove ne ravvisa la necessità, avvalersi dell'opera di appositi comitati consultivi, anche con componenti estranei ai soci.

Per costoro può essere previsto un compenso preventivamente stabilito dal Consiglio.

DIRETTORE ARTISTICO

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un Direttore Artistico al quale competerà la direzione dei corsi di insegnamento alla musica e tutto l'indirizzo didattico e ne determina il compenso.

ASSEMBLEE

Art. 18) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta affissa almeno 7 giorni prima nei locali dell'associazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere pure convocata su domanda motivata da almeno un

decimo dei soci a norma dell'art. 20 c.c..

L'assemblea deve essere convocata in Assago, anche fuori della sede sociale.

Art. 19) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello statuto e su tutto ciò che a lei è demandato per legge o statuto.

Art. 20) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio purchè non membro del Consiglio, salvo nei casi di approvazione di bilanci ed approvazione di bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

Nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.

Art. 21) Le assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza di metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Occorre però, anche in tale sede, la presenza di oltre la metà degli associati e la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) degli intervenuti per deliberare le modifiche dello statuto.

Art. 22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene del caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e, tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di altra giurisdizione alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea anche fra non associati; essi giudicheranno pro bono et equo senza formalità di procedura.

Il lodo sarà inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24) La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori costituito da 3 membri eletti annualmente dall'assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione di controllo.

SCIoglimento

Art. 25) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Ente da deliberarsi dall'assemblea con la presenza e la maggioranza necessaria per le modifiche dello statuto, il patrimonio

reliitto sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che operino nell'ambito musicale o artistico, o ad altri ETS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**Firmato: Baroni Emilia, Dott. MARIAGRAZIA GERNIA NOTAIO -
segue sigillo**